

**ECC.mo Signor Presidente della Repubblica**

\* \* \* \* \*

***RICORSO STRAORDINARIO al CAPO DELLO STATO***

ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199

I sottoscritti

- .... Comitato popolare "lasciateci respirare" codice fiscale 91013950281 con sede Legale a Monselice (PD) in Via Carrubbio n.122
  - ... Comitato "No terza corsia A13 Padova Monselice" Codice Fiscale 92285160286, con sede legale a Due Carrare (Padova) in Via Saline n° 14
  - ... LA VESPA Codice Fiscale 91024810284 con sede legale a Battaglia Terme (PD), via A. Manzoni, n. 19
- e un gruppo di cittadini residenti...

in proprio e nella qualità di cittadini, ed elettivamente domiciliati agli effetti del presente ricorso presso l'abitazione del primo firmatario (...)

***Ricorrenti***

**CONTRO**

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 - Roma (Italia), C.F.: 97047140583

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma, C.F.:97904380587

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 30123 Venezia, C.F.: 80007580279

Ministero dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Nomentana, 2 - 00161 Roma, C.F.: 97532760580

Ministero delle Finanze, via XX settembre 97 – 00187 Roma, C.F.: 80415740580

Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto *pro tempore*, Piazza Antenore, n. 3, 35121, Padova (PD), c.f.: 80015960281

***Resistenti***

**E CONTRO**

Autostrade per l'Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante *pro*

*tempore*, con sede legale in Roma (RM) Via Alberto Bergamini N° 50,  
C.F. E P.IVA. 07516911000

**Controinteressato**

**PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

Del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. D.M. 0000134 del 30/03/2018 relativo al progetto "Autostrada A13 Bologna - Padova - Ampliamento alla terza corsia nel tratto Monselice - Padova Sud", pubblicato, per estratto, in G.U., Parte seconda, n. 42 del 10 aprile 2018, con esito positivo con prescrizioni relativo al progetto "Autostrada A13 Bologna - Padova - Ampliamento alla terza corsia nel tratto Monselice - Padova Sud" localizzato nel territorio dei comuni di Monselice, Pernumia, Due Carrare, Maserà di Padova e Albignasego, in provincia di Padova (PD), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Via Alberto Bergamini N° 50. (allegato n. 3)

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del/della ricorrente.

**FATTO**

propongono ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la declaratoria di illegittimità del decreto Ministeriale 0000134 relativo al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Autostrada A 13 Bologna – Padova , ampliamento della terza corsia nel tratto Monselice – Padova Sud" pubblicato in GU Parte Seconda n 42 del 10 aprile 2018.

In tale decreto si ravvisa un mancato rispetto delle norme che disciplinano la legge sulla VIA, la determinazione preventiva degli impatti ambientali e, in violazione del Dlgs 152/2006, delle direttive 337/85 , 97/11, del DPCM 27/12/1988, e dei Principi di Prevenzione e Partecipazione del Trattato di Lisbona

**FATTO e DIRITTO :**

Il/l provvedimento/i oggi impugnato/i è tanto illegittimo (e/o infondato) e merita/no di essere annullato/i per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA LEGGE SULLA VIA, LA DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E, IN VIOLAZIONE DEL DLGS 152/2006, DELLE DIRETTIVE 337/85 , 97/11, DEL DPCM 27/12/1988, E DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E PARTECIPAZIONE DEL TRATTATO DI LISBONA DELL'OPCM N 3274 DEL 20 MARZO 2004.. ECCESSO DI POTERE.**

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 30 marzo 2018 ha emesso il decreto n 0000134 di compatibilità ambientale del progetto "Autostrada A 13 Bologna/Padova , ampliamento alla terza corsia Monselice – Padova

Sud “.

2. Il progetto rientra nella classificazione di cui al punto 10) dell'Allegato II Parte seconda del Dlgs 152/2006 “ autostrade e strade extraurbane principali”.

3. Valutazione di impatto ambientale con esito positivo subordinato alla ottemperanza della prescrizioni che rendono compatibile gli impatti ambientali determinati dall'opera.

4. Il progetto rientra tra le opere di cui all'Allegato I della direttiva 337/1985/CE come modificata dalla 11/1997/CE che regolamentano la valutazione di impatto ambientale .

5. Il punto 7 dell'Allegato I alla direttiva 337/85/CE contempla tra i progetti da sottoporre a VIA statale “la costruzione di ” Autostrade e vie di rapida comunicazione”, Direttive che all'art 2 “

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché , **prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti** per i quali si prevede un notevole impatto ambientale in particolare per la loro natura , le loro dimensioni o la loro ubicazione **sia prevista un'autorizzazione** e una **valutazione del loro impatto**” .

7. In forza del punto 13 dell'Allegato II, qualsiasi modifica o estensione dei progetti di cui all'Allegato I o all'Allegato II già realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente deve essere considerata come un progetto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art 4, 2 della direttiva 85/337 modificata.

8. Ai sensi dell'art 5 direttiva 85/337 il committente fornisca una **“descrizione delle misure previste per evitare , ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi “**. Rileviamo inoltre che l'art 5 comma 1 lettera c definisce l'impatto ambientale “alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta , a breve e a lungo termine , permanente e temporanea , singola e **cumulativa**, positiva e negativa dell'ambiente “.

9. L'art 4 del Codice Ambiente in relazione alle finalità della VIA al comma 3 “ La valutazione ambientale di piani , programmi e **progetti ha la finalità di assicurare** che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile (...) Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della **valutazione preventiva integrata** degli impatti ambientali (..)” ; comma 4 “ In tale ambito b) **la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana** contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita (..).

10. **A questo scopo** essa individua , descrive e valuta in modo appropriato , per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto , gli impatti diretti e indiretti , di un progetto sui seguenti fattori (..).

\*\*\*

Ciò, però, non è avvenuto, infatti nel caso di specie si rilevano le seguenti difformità rispetto alle norme interne e comunitarie:

**1) La mancata valutazione degli effetti cumulati e sinergici.**  
L'impatto cumulativo è l'impatto sull'ambiente, che risulta dall'impatto

incrementale dell'azione quando essa si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future. Gli impatti cumulativi possono risultare da azioni singolarmente di minore importanza ma significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo. Ogni impatto preso singolarmente resta al di sotto del valore di soglia, ma impatti della stessa natura, colpiscono le medesime componenti ambientali possono sommarsi e concorrere a superare il valore di soglia. La norma riguardante tale tipologia d'impatto è in calce al punto 4 dell'allegato IV della direttiva 85/337/CE come modificata dalla direttiva 97/11, ma anche recepita chiaramente nell'allegato VII "contenuti dello Studio di Impatto Ambientale" del dlgs 152/2006. Infine oggetto della circolare del ministero dell'ambiente GB/96/15326. La Corte di Giustizia dell'UE, sulla valutazione degli effetti cumulati così si esprime nella sentenza C 404/09 del 2011, in sede di VIA, si deve obbligatoriamente "anche includere un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti" giacché una tale analisi "è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l'esame di tutti gli effetti notevoli sull'ambiente". Senza la valutazione cumulata degli effetti prodotti da infrastrutture di trasporto e da impianti presenti nell'area contigua al tracciato, non ha alcun senso concludere con un giudizio alla mancata verifica di uno dei parametri fondamentali della Via quello del "do nothing" di compatibilità ambientale;

**2) Il " non fare " è disciplinato all'interno del procedimento di Via dalla vigente normativa ovvero l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

Tale articolo pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa. Nel caso in esame rispetto a quanto prescritto dalle norme citate gli elementi prodotti nel Sia dal proponente non consentono di pervenire a un giudizio completo di compatibilità ambientale-;

**3) "Nella trattazione della componente ambientale " Suolo e sottosuolo" di cui all'Allegato III del DPCM 27 dicembre 1988 relativamente alla "sismicità dell'area " e al "rischio sismico".**

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto **normative tecniche** specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. La **zona sismica** è indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003. I criteri per l'aggiornamento della mappa di **pericolosità sismica** sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'**accelerazione orizzontale massima (ag)** su suolo rigido o

pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.. Rischio sismico: Rischio basso non equivale a rischio nullo e comunque per le costruzioni di ponti , viadotti bisognerebbe fare specificamente riferimento alle NCT utilizzate. Nel caso della Monselice Padova Sud non appaiono utilizzate le vigenti Norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 14/01/2008 e ciò per quanto attiene a tutti gli aspetti progettuali sia ad esempio , quelli riferiti all'azione sismica , sia quelli concernenti la compatibilità idraulica dei ponti – Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, anche per questo motivo l'/gli atto/i oggi impugnato/i merita/no di essere annullato/i poiché illegittimo/i.

#### **(4) sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato**

Per le ragioni sopra esposte, sia in fatto, sia in diritto, considerata la delicatezza degli interessi sottesi alla presente controversia, gli scriventi inoltrano istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Quanto al fumus, risulta l'evidente fondatezza del ricorso, con la conseguente illegittimità della decisione assunta nei confronti del ricorrente.

Quanto al periculum, risultano le evidenti ragioni di estrema gravità ed urgenza, poiché i pregiudizi paventati.

#### **P.Q.M.**

**Previa sospensione del provvedimento impugnato, per i motivi sopra indicati**, voglia l'Ecc.mo Presidente della Repubblica accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, annullare il/i provvedimento/i impugnato/i dall'odierno/a ricorrente.

**Si chiede, qualora non venga annullato, che il provvedimento impugnato venga riformato al fine di veder ristabiliti i criteri legali contenuti nelle sopraccitate leggi e direttive UE, nonché del Dlgs 152/2005 , DPCM 27/12/1988 , Direttive sulla VIA , OPCM n 3274 del 20 marzo 2004.**

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali oltre Iva e Cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato fisso di € 650,00.

**I sottoscritti delegano alla notifica del presente Ricorso l'Avv. Eva Vigato, del Foro di Padova (n. ad Este il 13.10.1976, c.f.: VGTVEA76R53D442U) con studio in Este (PD), via Cavour, n. 22 Monselice 06/08/ 2018**

Si allegano in copia i seguenti documenti:

ALLEGATO 1: fotocopie documenti identità

ALLEGATO 2: Statuti Comitati

ALLEGATO 3: DM 0000134 del 30-03-2018 con estratto G.U.

## **RELATE DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Padova, ho notificato il su esteso atto di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica a:

**Autostrade per l'Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (RM), CAP 00159, Via Alberto Bergamini N° 50, C.F. E P.IVA. 07516911000**

inviando copia conforme all'originale a mezzo servizio postale nelle forme di legge;